CONVENZIONE

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'O.D.V. * PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DAVANTI AD ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DI ROVIGO E DI CONTROLLO E PRESIDIO DEL TERRITORIO IN VIA SPERIMENTALE FINO AL 31/12/2025.**

L'anno ****, il giorno **, del mese di ***** in Rovigo presso il Comando di Polizia Locale di Rovigo, in viale Marconi n. 2, per il presente atto intervengono:

- Dott. Cavaliere Alfonso in qualità di Dirigente del Settore Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Rovigo, c.f. 00192630291, in forza del decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 43 del 11/11/2022 e secondo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto comunale;
- Sig. *** in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dell'Organizzazione di volontariato denominata ***, c.f. ***, di seguito indicata come o.d.v.;

PREMESSO CHE

- il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore – di seguito C.T.S.) riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto per il perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;
- le Linee Programmatiche di governo per il quinquennio 2024-2029 per la città di Rovigo, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2024, al punto 8 relativo alla "Sicurezza e legalità" prevedono il ricorso a forme di volontariato per presidiare le zone limitrofe agli istituti scolastici, oltre che le zone pubbliche più critiche sotto il profilo della sicurezza;
- con Atto di Indirizzo approvato in data 13/11/2024 deliberazione n. 248 la Giunta Comunale:
 - fornisce indirizzo al Settore Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile affinché individui un'o.d.v. che manifesti interesse a svolgere l'attività consistente nella vigilanza stradale e nell'agevolare il passaggio degli studenti sugli appositi attraversamenti pedonali posti in prossimità di alcune scuole di Rovigo, con la possibilità di svolgere analoghi servizi di controllo del territorio in occasione di manifestazioni o altre circostanze caratterizzate da analoghe con criticità similari in via sperimentale fino al 31/12/2025;
 - dà, pertanto, mandato al Dirigente del Settore Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile di avviare le procedure di selezione ai sensi dell'art. 56 C.T.S. e di adottare i provvedimenti conseguenti per addivenire alla stipulazione di un'apposita convenzione;
- successivamente in data *** è stata pubblicato, secondo la procedura prevista dall'art. 56 del C.T.S., apposito avviso pubblico, finalizzato a ottenere manifestazioni di interesse ad aderire al progetto, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- l'o.d.v. **** ha manifestato la propria disponibilità a collaborare a quanto sopra nelle forme consentite dalla normativa vigente sopra richiamata, secondo quanto previsto e alle modalità e condizioni di cui alla presente Convenzione;
- l'o.d.v. **** è iscritta nei registri ed elenchi di volontariato secondo quanto previsto dalle disposizione normative in materia di volontariato;
- le finalità e gli scopi dell'o.d.v. **** come dichiarati nel proprio Statuto, risultano compatibili e non in contrasto con le attività previste dall'art. 5, comma 1, lett. v) del C.T.S.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Comune di Rovigo - Settore Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile e l'o.d.v., nello svolgimento di attività di interesse generale come indicate dagli artt. 5, comma 1, lett v) e 56 del C.T.S., quali la "*promozione della cultura della legalità*" nell'ambito della sicurezza stradale e del controllo del territorio nel contesto cittadino.
2. L'attività principale oggetto della Convenzione consiste nella sorveglianza del regolare e ordinato afflusso degli studenti nei plessi scolastici indicati all'art. 3 al momento dell'entrata e dell'uscita dagli stessi. L'attività di controllo e presidio del territorio potrà essere estesa nei termini indicati all'art. 5.
3. L'attività svolta dall'o.d.v. nell'ambito della presente Convenzione è integrativa e mai sostitutiva rispetto a quella di competenza della Polizia Locale e viene svolta seguendo scrupolosamente ed esclusivamente le direttive del Comandante o di suo delegato.

Art. 2 (Termini del servizio)

1. L'attività si svolge per un lasso di tempo di circa mezz'ora al momento di entrata e un'altra mezz'ora al momento dell'uscita dall'istituto scolastico, nei giorni settimanali in cui sono previste le lezioni, compresa la giornata del sabato negli istituti in cui essa è prevista. Gli orari di inizio del servizio e la sua programmazione nelle diverse giornate verrà indicata più nel dettaglio dal Comando di Polizia Locale.
2. Di norma, per lo svolgimento dell'attività è prevista la presenza di un socio-volontario dell'o.d.v. per ciascun plesso scolastico, tranne nei casi in cui le caratteristiche dell'istituto richiedano la presenza di due volontari.
3. Le attività rese nell'ambito della presente Convenzione si inquadrano nella normativa di cui al C.T.S. e non danno dunque luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro in quanto svolte gratuitamente e ai soli fini di solidarietà sociale, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione dell'attività secondo quanto previsto dal C.T.S.

Art. 3 (Ambito di intervento)

1. L'o.d.v. si rende disponibile ad apprestare l'attività di sorveglianza di cui all'articolo precedente nei plessi scolastici di seguito individuati e secondo la programmazione di massima indicata.
2. Il numero minimo di volontari rappresenta quello necessario per garantire il presidio in tutte le scuole individuate. Ciò non toglie che l'o.d.v. possa individuare un numero più alto di soci-volontari disponibili a prestare il servizio, sì da garantirne la continuità anche nell'ipotesi di impossibilità di uno dei soci-volontari.

Istituto scolastico	**Numero minimo volontari**	**Giorni settimanali di lezione**
Scuole Miani	2	6 giorni (lun-sab)
Scuole Gallani	1	6 giorni (lun-sab)
Scuole Vittorio Veneto	1	5 giorni (lun-ven)
Scuole Oroboni	1	6 giorni (lun-sab)
Scuole Parenzo	1	6 giorni (lun-sab)
Scuole Tintoretto	1	5 giorni (lun-ven)
Scuole Donatoni	1	6 giorni (lun-sab)
Scuole Mardimago	1	5 giorni (lun-ven)

Scuole Borsea	1	5 giorni (lun-ven)
Scuole Boara	1	6 giorni (lun-sab)
Totale scuole	**Totale n. minimo volontari**	
10	**11**	

Art. 4 (Validità della Convenzione)

1. La presente Convenzione viene stipulata in via sperimentale e ha validità dalla data di stipulazione fino al 31/12/2025.

Art. 5 (Estensione del servizio di controllo e presidio)

1. L'o.d.v. si rende disponibile a prestare servizio di controllo presidio del territorio a supporto alla Polizia Locale in caso di manifestazioni o di altre situazioni caratterizzate da criticità analoghe.
2. L'o.d.v. potrà rendersi disponibile ad apprestare il servizio di cui al comma precedente ma con rinuncia al rimborso delle spese diverse da quelle relative all'assicurazione di cui all'art. 10, comma 1 come eventualmente indicato nell'istanza di partecipazione alla selezione.
3. In tali casi, i termini del servizio vengono di volta in volta concordati dalla Polizia Locale con l'o.d.v. I soci-volontari devono rispettare scrupolosamente le indicazioni impartite dalla Polizia Locale.

Art. 6 (Responsabili delle attività oggetto della Convenzione)

1. Il responsabile operativo dei servizi oggetto della presente Convenzione per l'o.d.v. è individuato nella persona di ***, nella sua qualità di ***** dell'o.d.v. Al responsabile operativo sono demandati i compiti di coordinamento dei volontari, la gestione dei rapporti con il Comando di Polizia Locale, anche con riferimento alle verifiche in ordine alle corrette modalità di esecuzione del servizio.
2. L'eventuale variazione del nominativo del responsabile operativo deve essere oggetto di tempestiva e formale comunicazione al Comando di Polizia Locale.
3. Il responsabile della Polizia Locale cui compete dettare, anche tramite suoi delegati, indirizzi operativi sulla base dei quali i volontari svolgeranno l'attività di cui alla presente Convenzione, nonché verificarne l'effettiva esecuzione e la correttezza della stessa, è individuato nel Vicecomandante o suo delegato.

Art. 7 (Impegni dell'o.d.v.)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, nel periodo e per i giorni e orari indicati e oggetto di programmazione concordata con la Polizia Locale, l'o.d.v. garantisce la disponibilità di un numero congruo di volontari, iscritti all'o.d.v. medesima, almeno pari al numero minimo indicato all'art. 3. L'o.d.v. si impegna a garantire la continuità del servizio e a comunicare tempestivamente al Comando di Polizia Locale i casi in cui non vi riesca a provvedere.
2. L'o.d.v. si impegna a impiegare personale volontario maggiorenne, che goda dei diritti civili e politici, che abbia assolto la scuola dell'obbligo, fisicamente e psichicamente idoneo, che non abbia subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. L'o.d.v. trasmette per iscritto l'elenco dei nominativi dei volontari destinati ai servizi oggetto della presente Convenzione, corredato dei recapiti telefonici degli stessi, nonché alla tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale modifica e integrazione.

4. L'o.d.v. comunica al Comando di Polizia Locale i nominativi dei volontari che saranno collocati nei diversi istituti nei momenti di svolgimento del servizio, secondo una periodicità che verrà concordata tra i responsabili di cui all'art. 6.
5. L'o.d.v. si impegna a fornire ai volontari la dotazione strumentale loro necessaria per l'efficace, corretto e sicuro svolgimento dei compiti di cui alla presente Convenzione. Al momento della stipulazione, l'o.d.v. fornisce all'Amministrazione l'elenco dei beni e delle attrezzature che la stessa mette a disposizione dei volontari per assicurare lo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.
6. L'o.d.v. si impegna altresì ad assicurare il personale volontario adibito allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, in relazione al loro impiego nel periodo e giornate previste, con apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e malattie connessi alle prestazioni rese nonché alla responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente. L'o.d.v. consegna copia della polizza assicurativa al Comando di Polizia Locale prima della stipulazione e si premura di trasmettere l'eventuale rinnovo in caso di scadenza nel corso del periodo di validità della Convenzione. Resta fermo che l'Amministrazione comunale non è in alcun caso responsabile per eventuali danni che possano derivare al personale volontario o a terzi dalle attività effettuate in esecuzione della presente Convenzione.
7. L'o.d.v. è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di privacy e della normativa sulla sicurezza con particolare riferimento al d.lgs. 81/2008, di cui si assume integrale responsabilità, nello svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione.
8. L'o.d.v. relaziona, tramite il proprio responsabile operativo, alla Polizia Locale circa l'andamento del servizio e le problematiche riscontrate; sono inoltre previsti incontri valutativi del servizio tra i responsabili delle parti. In qualsiasi momento su richiesta della Polizia Locale, l'o.d.v. ed i suoi membri sono tenuti a produrre rapporto, nelle forme richieste, circa fatti inerenti al servizio prestato.

Art. 8 (Servizio dei volontari)

1. Il volontario presta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
2. I compiti dei volontari sono quelli di sorvegliare il regolare e ordinato afflusso sia all'entrata che all'uscita del plesso scolastico nel rispetto delle indicazioni impartite dalla Polizia Locale. Ove richiesto, il volontario è tenuto a collocare per il tempo del servizio le transenne della Polizia Locale già presenti in prossimità dell'istituto attenendosi alle indicazioni fornite dalla Polizia Locale.
3. Ai fini di un'ordinata gestione delle comunicazioni, i volontari dovranno fare riferimento al responsabile operativo dell'o.d.v. per la gestione di eventuali problematiche emerse nel corso dello svolgimento dell'attività, in quanto soggetto deputato a tenere i rapporti con la Polizia Locale. Resta fatta salva l'ipotesi in cui si renda necessario un intervento immediato di supporto da parte della Polizia Locale, nel qual caso i volontari potranno relazionarsi direttamente con la Polizia Locale e, nello specifico, seguendo i canali e con le modalità che saranno all'uopo indicati.
4. Il personale volontario deve svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione indossando l'uniforme operativa prevista dall'o.d.v. che deve essere tale, sia nell'abbigliamento che nei segni distintivi utilizzati, da escludere ogni somiglianza con uniformi e segni distintivi della Polizia Locale.
5. Gli indumenti e i segni distintivi utilizzati devono in ogni caso consentire la loro riconoscibilità e riconducibilità all'o.d.v.

Art. 9 (Impegni dell'Amministrazione)

1. La Polizia Locale si impegna a realizzare un incontro informativo con i volontari e il responsabile operativo dell'o.d.v. ai fini del migliore coordinamento. L'incontro avrà ad oggetto le principali indi-

cazioni circa lo svolgimento dei servizi. Nell'occasione saranno date alcune indicazioni sull'organizzazione interna dell'Amministrazione Comunale con riferimento alle relazioni funzionali tra i Servizi più direttamente coinvolti, l'individuazione e la gestione delle situazioni critiche che possono coinvolgere i volontari e le modalità di inoltro delle eventuali segnalazioni.

2. L'Amministrazione stanzia a bilancio una somma massima di € 4.200,00.= per l'anno 2024 e di € 21.200,00.= per l'anno 2025 a titolo di rimborso spese.

Art. 10 (Rimborso spese)

1. L'Amministrazione si impegna, ai sensi dell'art. 18 C.T.S., a rimborsare, dietro presentazione di idonea documentazione, il costo della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi stipulata dall'o.d.v. a favore dei soci volontari impegnati nello svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione. Nell'ipotesi di polizza comprensiva di tutte le attività svolte dall'o.d.v., l'Amministrazione rimborserà la quota parte riferibile all'attività oggetto della Convenzione.
2. L'Amministrazione si impegna, ai sensi dell'art. 56 C.T.S., a rimborsare le spese effettivamente sostenute, pertinenti e documentate nella misura in cui esse risultano direttamente connesse con lo svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione e per la quota parte ad essa destinata. Non sono ammissibili rimborsi forfettari.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Ai sensi dell'art. 17 C.T.S. l'o.d.v. può rimborsare al volontario, tramite il quale svolge l'attività oggetto della Convenzione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'o.d.v. medesima, con esclusione dei rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una semplice autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
4. Il rimborso è effettuato a cadenza quadrimestrale, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione e l'o.d.v. in ordine alla suddetta periodicità, solamente dietro presentazione di una relazione delle attività svolte e un rendiconto dei costi sostenuti e rimborsabili, ai sensi dei commi precedenti, corredato da idonea documentazione giustificativa, entrambi firmati dal Presidente dell'o.d.v..
5. Il rimborso spese potrà non essere liquidato nel caso in cui l'attività non sia stata realizzata o sia stata realizzata in forma sostanzialmente diversa dall'ipotesi progettuale approvata senza previo accordo con l'Amministrazione.
6. Il rimborso spese non è dovuto nei casi in cui l'o.d.v. si renda disponibile a rinunciarvi con riferimento ad attività di controllo e presidio del territorio di cui all'art. 5.
7. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, l'o.d.v. si obbliga a ottemperare a quanto previsto dalla legge sopra citata e comunica all'Amministrazione gli estremi del proprio contro corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché il nominativo dell'incaricato ad operare su di esso.
8. I pagamenti a titolo di rimborso spese sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato dell'o.d.v..

Art. 11 (Verifica adempimenti)

1. L'Amministrazione comunale e l'o.d.v. collaborano per la verifica della correttezza ed efficacia delle prestazioni attraverso il confronto dei responsabili ai sensi dell'art. 6.

2. Il Comando di Polizia Locale si riserva di effettuare delle verifiche autonome circa l'esatto adempimento dell'impegno assunto dai volontari, in termini di presenza, puntualità, diligenza nello svolgimento delle attività e correttezza nei rapporti con l'utenza.
3. I rapporti sono improntati alla massima collaborazione al fine di superare gli ostacoli che si dovessero presentare in fase di esecuzione della Convenzione per il miglior svolgimento del servizio reso a favore dell'utenza.

Art. 12 (Diritto di recesso e risoluzione)

1. L'Amministrazione ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione, previo congruo preavviso e senza oneri a proprio carico ad eccezione di quelli derivanti per il periodo del rapporto, laddove sopraggiunga, da parte della stessa Amministrazione, una valutazione di non sostenibilità o inadempienza delle condizioni e degli impegni previsti, ovvero laddove si verifichino fatti o eventi che rendano impossibile l'efficace e corretto espletamento o continuazione delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. In caso di accertate gravi inadempienze da parte dell'o.d.v. o dei suoi volontari, l'Amministrazione ne dà comunicazione all'o.d.v. al fine di consentire a questa di fornire spiegazioni in merito o di predisporre appositi rimedi. Se l'Amministrazione dovesse ritenerli non sufficienti, può risolvere il rapporto.
3. L'o.d.v. può recedere dalla presente Convenzione, previo congruo preavviso, qualora risultino eccessivamente impegnative le attività richieste a fronte di cause sopravvenute ovvero laddove tali eventi sopravvenuti rendano impossibile l'efficace e corretto espletamento o continuazione delle attività.